



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.167

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3 della Legge 21 settembre 2009 n.131;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.30 adottata nella seduta del 4 ottobre 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DIRITTO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
E TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE**

**CAPO I
FINALITÀ**

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente decreto delegato detta norme volte a:
 - a) stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale;
 - b) garantire il diritto d'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale detenuti dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
 - c) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) disciplinare la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale in conformità alla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 in applicazione al principio "chi inquina paga" e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile stabiliti nella normativa dell'Unione Europea;
 - e) disciplinare le competenze ed i procedimenti volti a prevenire, ridurre e riparare il danno ambientale.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto delegato le sotto elencate espressioni assumono i seguenti significati:
 - a) informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
 - 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidano o possano incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
 - 3) le misure amministrative e legislative, le politiche, i piani, i programmi, gli accordi ambientali ed ogni altro atto di indirizzo, nonché le attività che incidano o possano incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2) e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - 5) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
- b) autorità pubblica: gli uffici, organi, servizi, Enti ed Aziende Autonome del Settore Pubblico Allargato nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organo pubblico;
 - c) organi della Protezione Civile: il Capo del Servizio Protezione Civile ed il Coordinamento per la Protezione Civile di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.21 e successive modificazioni;
 - d) soggetti interessati: i destinatari di provvedimenti amministrativi che incidano su una situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari. Al fine dell'accesso ai documenti amministrativi, sono parificati ai soggetti interessati, i soggetti ammessi a partecipare al procedimento a mente della Legge 5 ottobre 2011 n.160;
 - e) documenti amministrativi: tutti i documenti o insiemi di documenti che siano prodotti o ricevuti dall'autorità pubblica nello svolgimento delle mansioni e delle funzioni di tutela dell'interesse pubblico nonché di esercizio dei servizi pubblici, quali che siano la loro data, la loro forma e il loro supporto materiale;
 - f) pubblico: una o più persone, fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche;
 - g) acque: tutte le acque cui si applica il decreto delegato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 21 settembre 2009 n.131;
 - h) operatore: qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi, comunque, eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività;
 - i) attività professionale: qualsiasi azione mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata;
 - l) emissione: il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;
 - m) minaccia imminente di danno: si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale;
 - n) misure di prevenzione: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;
 - o) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità pubblica, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'Allegato II della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;
 - p) risorse naturali: specie e habitat naturali, acqua e terreno;

- q) servizi e servizi delle risorse naturali: le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico;
- r) condizioni originarie: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;
- s) costi: gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui al presente decreto delegato, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonché i costi del controllo e della sorveglianza;
- t) stato di conservazione:
 - 1) con riferimento a un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat naturale e sulle sue specie tipiche che possono influenzarne la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni a lungo termine, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «favorevole» quando:
 - 1.1) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento,
 - 1.2) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile, e
 - 1.3) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del seguente punto 2);
 - 2) con riferimento a una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata che possono influenzare la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni. Lo stato di conservazione di una specie è considerato «favorevole» quando:
 - 2.1) i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali,
 - 2.2) l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e
 - 2.3) esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua popolazione a lungo termine.

CAPO II

DIRITTO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 3

(Accesso ai documenti in materia ambientale)

1. L'autorità pubblica, a seguito dell'adozione di apposito regolamento da parte della Commissione per la Tutela Ambientale (CTA) di cui all'articolo 55 della Legge 19 luglio 1995 n.87, rende disponibile ai soggetti interessati la documentazione contenente l'informazione ambientale che si trovi in suo possesso, in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è assolto in conformità alle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi dettate dalla Legge 5 ottobre 2011 n.160 nonché alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

3. In particolare, l'esercizio del diritto di accesso, le modalità ed i limiti dell'accesso, gli obblighi dell'autorità pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei documenti, i limiti all'utilizzazione dei dati e dei documenti nonché le sanzioni sono disciplinati dalla predetta Legge n.160/2011 nonché dal regolamento della CTA di cui al comma 1.

Art. 4

(Cataloghi e punti d'informazione)

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta.

Art. 5

(Diffusione dell'informazione ambientale)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, l'autorità pubblica costituisce una banca dati ambientali avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. La predetta banca dati elettronica deve essere facilmente accessibile al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche ed è periodicamente aggiornata dall'autorità pubblica.

2. La banca dati elettronica di cui al presente articolo contiene, in particolare:

- a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali;
- b) gli atti legislativi, regolamentari e di indirizzo generale aventi per oggetto l'ambiente;
- c) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente e le relazioni sullo stato d'attuazione degli stessi;
- d) le informazioni ambientali indicate nel regolamento della CTA di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

(Diffusione delle informazioni in caso di calamità naturale o di evento dannoso)

1. In caso di evento dannoso per la salute umana e per l'ambiente causato da attività umane o da cause naturali oppure di rischio imminente di tale evento, le autorità pubbliche competenti, e, in particolare, gli organi della Protezione Civile, diffondono tempestivamente le informazioni detenute che permettano, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire l'evento o ad alleviarne le conseguenze dannose.

Art. 7

(Qualità dell'informazione ambientale)

1. I competenti organi, uffici, servizi, enti ed Aziende Autonome che detengono le informazioni ambientali sono tenuti ad assicurarne, per quanto possibile, l'aggiornamento, la precisione e la confrontabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la CTA fornisce ai predetti organi ed enti, se necessario, specifiche disposizioni tecniche.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

Art. 8

(Danno ambientale)

1. Ai fini del presente decreto delegato, è danno ambientale qualsiasi mutamento negativo, concreto e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. In particolare, costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alla flora ed alla fauna selvatiche ed agli habitat naturali. Tale danno è valutato in relazione alla produzione di effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di un habitat naturale o di una specie, tenendo conto dei criteri contenuti nell'Allegato I della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004. Tale danno non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dall'autorità pubblica;
- b) alle acque superficiali e sotterranee, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque;
- c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente;
- d) mediante l'aerodispersione di sostanze nella misura in cui possa nuocere alla salute umana o causare danni agli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 9

(Attuazione del principio di precauzione)

1. In applicazione del principio di precauzione, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il Capo del Servizio Protezione Civile (SPC) che attiva, nei casi di particolare gravità, il Coordinamento per la Protezione Civile.

4. Gli organi della Protezione Civile, sentito il Dipartimento di Prevenzione (DP), hanno facoltà di adottare, in qualsiasi momento, misure di prevenzione che risultino:

- a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
- b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
- c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
- d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

Art. 10

(Eccezioni)

1. Le disposizioni del presente Capo:

- a) non riguardano il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
 - 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
 - 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
- b) non si applicano al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori;
- c) non si applicano alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
- d) non si applicano al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto delegato;
- e) non si applicano al danno la cui responsabilità non risulti essere attribuibile, secondo un nesso causale, alla condotta di uno o più inquinanti individuabili.

Art. 11

(Azione di prevenzione)

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al Capo del SPC che, a seconda dell'entità della minaccia, ha facoltà di attivare il Coordinamento per la Protezione Civile. La comunicazione indica tutti gli aspetti pertinenti alla situazione ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.
3. Non appena la comunicazione è pervenuta al Capo del SPC, l'operatore è immediatamente abilitato alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e ad inviare la comunicazione di cui al comma 2, il Capo del SPC irroga una sanzione amministrativa da €250,00 ad €1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Gli organi della Protezione Civile, sentito il DP, hanno, in qualsiasi momento, la facoltà di:
 - a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
 - b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; oppure
 - c) adottare essi stessi le misure di prevenzione necessarie.
5. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 4, lettera b) o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi dell'azione di prevenzione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, gli organi della Protezione Civile sono legittimati ad adottare direttamente tali misure.
6. Le prescrizioni volte ad adottare le misure di prevenzione sono dettate con ordinanza adeguatamente motivata ed immediatamente esecutiva. Ai fini dell'adozione della predetta ordinanza gli organi della protezione Civile invitano i soggetti interessati a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni. Qualora sussistano condizioni di estrema urgenza l'invito può essere incluso nell'ordinanza che in tal caso dovrà essere specificamente motivata sul punto e potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

Art. 12

(Azioni di riparazione)

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti alla situazione al Capo del SPC che, a seconda dell'entità del danno, ha facoltà di attivare il Coordinamento per la Protezione Civile. La comunicazione indica tutti gli aspetti pertinenti alla situazione ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. L'operatore ha, inoltre, l'obbligo di adottare immediatamente:
 - a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dagli organi della Protezione Civile relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
 - b) le necessarie misure di riparazione di cui all'articolo 13.
2. Gli organi della Protezione Civile, sentito il DP, hanno, in qualsiasi momento, la facoltà di:
 - a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
 - b) adottare o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di

danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

- c) ordinare all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie; oppure
- d) adottare essi stessi le suddette misure.

3. Se l'operatore non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettere b) e c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi della riparazione ambientale ai sensi dell'articolo 15, comma 5, gli organi della Protezione Civile sono legittimati ad adottare direttamente tali misure.

4. E', comunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia. Ai fini della commisurazione della sanzione il competente organo amministrativo o il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, tiene conto del comportamento dell'operatore che si sia prontamente attivato ai sensi del comma 1 e che abbia, eventualmente, compiutamente ottemperato agli obblighi previsti al comma 2, lettere b) e c).

5. Le prescrizioni volte ad adottare le misure di riparazione sono dettate con ordinanza adeguatamente motivata ed immediatamente esecutiva. Ai fini dell'adozione della predetta ordinanza gli organi della Protezione Civile invitano i soggetti interessati a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni. Qualora sussistano condizioni di estrema urgenza l'invito può essere incluso nell'ordinanza che in tal caso dovrà essere specificamente motivata sul punto e potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

Art. 13

(Determinazione delle misure per la riparazione ambientale)

1. Gli operatori individuano le possibili misure per la riparazione primaria o per la riparazione complementare e compensativa che risultino conformi all'Allegato II della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ed alle eventuali Linee Guida elaborate dal Capo del SPC di concerto con il DP ed approvate mediante Regolamento del Congresso di Stato e le presentano al Capo del SPC, senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che gli organi della Protezione Civile non abbiano già adottato misure urgenti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera d) e comma 3.

2. Il Capo del SPC o, nei casi di particolare entità del danno, il Coordinamento per la Protezione Civile, sentito il DP, decide quali misure attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità di sottoporre al Congresso di Stato, per la relativa approvazione, una proposta di cooperazione con l'operatore interessato.

3. Se si è verificata una pluralità di casi di danno ambientale e gli organi della Protezione Civile non sono in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essi possono decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario, tenendo conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale.

4. Nelle attività di riparazione ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.

Art. 14

(Costi dell'attività di prevenzione e riparazione)

1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative di prevenzione e riparazione ambientale adottate dallo stesso o dagli organi della Protezione Civile in conformità agli articoli 11, 12 e 13.

2. Fatti salvi i commi 4 e 5, gli organi della Protezione Civile recuperano, anche attraverso garanzie reali o fidejussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall'operatore o, se del caso, dal terzo che, singolarmente o in concorso, abbiano causato il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) e comma 5 e dell'articolo 12, comma 2, lettere b) e d) e comma 3.

3. Il procedimento per il recupero dei costi relativi alle misure di prevenzione e riparazione adottate dagli organi della Protezione Civile deve essere avviato immediatamente dopo il completamento delle predette misure o l'individuazione del responsabile. In ogni caso, il procedimento deve essere avviato non oltre cinque anni dalla data di ultimazione delle misure di prevenzione e riparazione o, se posteriore, dalla data di identificazione dell'operatore o del terzo responsabile.

4. Gli organi della Protezione Civile hanno, tuttavia, facoltà, di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.

5. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione e riparazione se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

- a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune ed astrattamente idonee misure di sicurezza;
- b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore;
- c) non è attribuibile ad un comportamento doloso o colposo dell'operatore medesimo ed il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno è stato causato da:
 - 1) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita all'operatore ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla data dell'emissione o dell'evento ed in piena conformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione medesima;
 - 2) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

6. Nei casi di cui al comma 5, gli organi della Protezione Civile adottano le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi eventualmente sostenuti.

7. Le misure adottate dagli organi della Protezione Civile in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c) e comma 5 e di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b) e d) e comma 3, lasciano impregiudicata la responsabilità e, fatto salvo quanto previsto ai superiori commi 4 e 5, l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.

Art. 15

(Funzioni e poteri degli organi della Protezione Civile)

1. Al Capo del SPC ed al Coordinamento per la Protezione Civile competono le seguenti funzioni:

- a) accertare i fatti e le cause del danno o della minaccia imminente di danno;
- b) individuare i trasgressori;
- c) valutare la gravità del danno o della minaccia;
- d) determinare, sentito il DP, le misure di prevenzione e riparazione da prendere a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera b) e dell'articolo 12, comma 2, lettere b) e c);
- e) adottare, sentito il DP, le misure di prevenzione e riparazione nei casi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c) e comma 5 e di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b) e d) e comma 3;
- f) attivare, il procedimento di recupero dei costi dell'attività di prevenzione e riparazione di cui all'articolo 14;
- g) comminare le sanzioni pecuniarie amministrative;
- h) adottare le ordinanze di cui all'articolo 11, comma 6, all'articolo 12, comma 5 e all'articolo 16;
- i) attivare l'autorità giudiziaria e collaborare con la stessa nell'accertamento dei reati.

2. Gli organi della Protezione Civile procedono di propria iniziativa ovvero su segnalazione di ogni altra autorità pubblica o di associazioni di categoria o di soggetti interessati o di organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente. La segnalazione è corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti al danno ambientale in questione; a tal fine, gli organi della Protezione

Civile tengono conto delle segnalazioni che mostrino con verosimiglianza l'esistenza di un caso di danno ambientale.

3. Ai fini dell'espletamento delle competenze di cui al comma 1, gli organi della Protezione Civile si avvalgono, oltre che delle strutture operative della Protezione Civile di cui all'articolo 7 della Legge n.21/2006, della collaborazione dell'Avvocatura dello Stato e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata nonché di consulenze di liberi professionisti.

4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli organi della Protezione Civile si avvalgono del DP il quale esercita i poteri di cui all'articolo 88 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

Art. 16 *(Ordinanza)*

1. Qualora in esito ad indagini ed accertamenti effettuati dall'autorità pubblica, sia constatato che uno o più soggetti in concorso, realizzando un fatto illecito oppure omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, abbia arrecato danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, ed il responsabile non abbia attivato le procedure di riparazione, gli organi della Protezione Civile con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiungono a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto, l'adozione di misure di riparazione primaria oppure di riparazione complementare e compensativa, entro un termine fissato. Tali misure di riparazione primaria, complementare e compensativa sono prescritte in conformità all'Allegato II della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ed alle eventuali Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1.

2. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili. L'ordinanza indica il fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché gli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e le fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.

3. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda, in tutto o in parte, all'adozione di misure di riparazione primaria o complementare e compensativa nel termine e con le modalità prescritte oppure tali misure risultino, in tutto o in parte, impossibili o eccessivamente onerose, gli organi della Protezione Civile, con successiva ordinanza, ingiungono il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario. Tale quantificazione del danno è effettuata dagli organi della Protezione Civile valutando il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per la sua riparazione in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati I e II della Direttiva 2004/35/CE nonché delle eventuali Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale è stabilito dagli organi della Protezione Civile in conformità ai parametri dettati nel Regolamento del Congresso di Stato di cui al comma 5.

5. I criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità nei casi di cui al superiore comma 3, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale, sono definiti con Regolamento del Congresso di Stato mediante il quale sono, altresì, stabiliti i parametri per la determinazione delle somme che i trasgressori devono corrispondere in caso di impossibilità di quantificazione del danno ai sensi del precedente comma 4.

6. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascun trasgressore risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento.

7. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso la riparazione ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di riparazione oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Capo del SPC con apposito atto di accertamento.

8. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

Art. 17

(Contenuto dell'ordinanza)

1. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il destinatario, per il completamento, a sue spese, delle misure di riparazione. Tale termine non può essere inferiore a due mesi e superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entità dei lavori necessari.

2. L'ordinanza degli organi della Protezione Civile è adeguatamente motivata ed immediatamente esecutiva e la sua istruttoria è effettuata nel rispetto del principio del contraddittorio con il destinatario al quale gli organi della Protezione Civile sono legittimati a chiedere di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni ed i dati necessari.

3. L'ordinanza è comunicata senza indugio al destinatario con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

Art. 18

(Ricorso avverso l'ordinanza)

1. Il destinatario, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, può ricorrere al Tribunale Unico – Sezione Giurisdizione Amministrativa ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

2. Il destinatario dell'ordinanza può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 12 della Legge n.68/1989.

Art. 19

(Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)

1. In alternativa all'attivazione dei procedimenti volti all'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 16, l'Ecc.ma Camera agisce in sede giurisdizionale, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.

2. Qualora gli organi della Protezione Civile abbiano adottato l'ordinanza di cui all'articolo 16, l'Ecc.ma Camera non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Art. 20

(Riscossione dei crediti e fondo di dotazione)

1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano le norme di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70.

2. Al fine di finanziare gli interventi di prevenzione e riparazione eseguiti dagli organi della Protezione Civile, è istituito nel Bilancio dello Stato apposito capitolo, denominato “Fondo di dotazione per la prevenzione e la riparazione ambientale”.
3. Le spese relative agli interventi di cui a comma 1 sono autorizzate in conformità a quanto previsto dall’articolo 14, comma secondo della Legge n.21/2006.
4. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dal presente Capo, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono destinate alle seguenti finalità:
 - a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
 - b) interventi di disinquinamento, bonifica e riparazione ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta